

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 1017 DEL 07/03/83

Poiché la tabella A allegata alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modificazioni prevede per le varie classi e categorie di opere percentuali inversamente proporzionali al valore delle opere, stante la maggiore incidenza degli oneri nella determinazione del compenso spettante al professionista, qualora riduca gli importi inizialmente esposti, deve applicare i coefficienti stabiliti per tali minori importi e non anche quelli inferiori indicati dalla parte sulla base di importi maggiori.